

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	SECURITY INTEREST		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
ALBERTO ASPESI & C. S.P.A.		05/06/2008	JOINT STOCK COMPANY: ITALY
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.		
<b>Street Address:</b>	PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1		
<b>City:</b>	20121 MILANO		
<b>State/Country:</b>	ITALY		
<b>Entity Type:</b>	JOINT STOCK COMPANY: ITALY		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 5</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
Registration Number:	2349876	ASPESI	
Registration Number:	1220067	ALBERTO ASPESI	
Registration Number:	2623916	ALBERTO ASPESI	
Registration Number:	2661059	ASPESI	
Registration Number:	3025540	ASPE51	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	(216)579-6073		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
<b>Phone:</b>	216-579-1700		
<b>Email:</b>	lpittman@pearne.com		
<b>Correspondent Name:</b>	JOHN P. MURTAUGH/PEARNE & GORDON LLP		
<b>Address Line 1:</b>	1801 EAST 9TH STREET, SUITE 1200		
<b>Address Line 4:</b>	CLEVELAND, OHIO 44114-3108		
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	BUG-J2892		
<b>DOMESTIC REPRESENTATIVE</b>			

**CH \$140.00 2349876**

**900108913**

**TRADEMARK  
 REEL: 003795 FRAME: 0665**


Name:  
Address Line 1:  
Address Line 2:  
Address Line 3:  
Address Line 4:

NAME OF SUBMITTER:	John P. Murtaugh
Signature:	/johnpmurtaugh/
Date:	06/13/2008

**Total Attachments: 35**

source=SecurityInterest#page1.tif  
source=SecurityInterest#page2.tif  
source=SecurityInterest#page3.tif  
source=SecurityInterest#page4.tif  
source=SecurityInterest#page5.tif  
source=SecurityInterest#page6.tif  
source=SecurityInterest#page7.tif  
source=SecurityInterest#page8.tif  
source=SecurityInterest#page9.tif  
source=SecurityInterest#page10.tif  
source=SecurityInterest#page11.tif  
source=SecurityInterest#page12.tif  
source=SecurityInterest#page13.tif  
source=SecurityInterest#page14.tif  
source=SecurityInterest#page15.tif  
source=SecurityInterest#page16.tif  
source=SecurityInterest#page17.tif  
source=SecurityInterest#page18.tif  
source=SecurityInterest#page19.tif  
source=SecurityInterest#page20.tif  
source=SecurityInterest#page21.tif  
source=SecurityInterest#page22.tif  
source=SecurityInterest#page23.tif  
source=SecurityInterest#page24.tif  
source=SecurityInterest#page25.tif  
source=SecurityInterest#page26.tif  
source=SecurityInterest#page27.tif  
source=SecurityInterest#page28.tif  
source=SecurityInterest#page29.tif  
source=SecurityInterest#page30.tif  
source=SecurityInterest#page31.tif  
source=SecurityInterest#page32.tif  
source=SecurityInterest#page33.tif  
source=SecurityInterest#page34.tif  
source=SecurityInterest#page35.tif

il 12 Maggio 2008  
al n° 12766  
Sede AT  
Esati e



CONTRATTO DI PEGNO SU MARCHI

tra

(1) Alberto Aspesi & C. S.p.A., una società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Brera, n. 9, capitale sociale pari a Euro 4.762.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 03610180964 (di seguito, la "Costituente") in persona del/i sottoscritto/i procuratore/i debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente contratto (il "Contratto di Pegno");

- da un lato -

(2) MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A., una società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazzetta E. Cuccia, 1, capitale sociale pari ad Euro 409.549.082,50, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00714490158, CF. e P. IVA n. 00714490158, in persona del/i sottoscritto/i procuratore/i debitamente autorizzato/i a sottoscrivere il presente Contratto di Pegno (di seguito il "Finanziatore" e anche la "Banca Agente");

- dall'altro lato -


premesso che

(A) In data 6 maggio 2008, la Costituente ha aderito ex art. 1332 del Codice ad un contratto di finanziamento sottoscritto in data 6 maggio 2008 tra Aspia S.r.l., da un lato, e il Finanziatore denominato "Facilities Agreement" (di seguito il "Contratto di Finanziamento") in base al quale il Finanziatore si è impegnato, *inter alia*, subordinatamente alle condizioni ivi previste, ad erogare alla Costituente (i) una linea di credito di importo massimo complessivo pari ad Euro 5.000.000 (di seguito la "Linea Capex") e (ii) una linea di credito di importo massimo complessivo pari ad Euro 15.000.000 (di seguito la "Linea Revolving" e, assieme alla Linea Capex, collettivamente, le "Linee di Credito"), le linee di credito sono meglio descritte nell'Allegato A del presente Contratto di Pegno;

(B) La Costituente è titolare di una serie di marchi nazionali, comunitari e internazionali, denominazioni e segni distintivi utilizzati nell'ambito della propria attività così come attualmente esercitata, meglio individuati nella lista di cui all'Allegato B del presente Contratto di Pegno, registrati, a seconda dei casi, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, presso gli Uffici Brevetti e Marchi di singoli Paesi (i "Marchi").

(C) la Costituente intende (i) garantire l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Rapporto Garantito (come di seguito definito) nei termini qui di seguito previsti mediante, tra l'altro, la costituzione del Pegno sui Marchi a favore dei Creditori (come di seguito definiti), secondo i termini di cui al presente Contratto di Pegno nonché (ii) impegnarsi a costituire il medesimo pegno a favore delle Controparti Hedging (come di seguito definite) a garanzia dei Contratti di Hedging (come di seguito definiti) in base al presente Contratto di Pegno;

(D) Perogazione di tutte le somme a valle del Contratto di Finanziamento è sospensivamente condizionata, tra l'altro, alla costituzione del Pegno sui Marchi ai sensi del presente Contratto di Pegno.



1

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Premesse e Allegati

Le premesse sopra riportate e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Pegno.

I termini definiti nel Contratto di Finanziamento avranno il medesimo significato qualora utilizzati in inglese nel presente Contratto di Pegno.

1.2 Definizioni

Oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel Contratto di Pegno, le cui definizioni sono comunque ripetute nel presente articolo 1.2 (Definizioni) per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"Accordo di Madrid": significa l'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, come successivamente modificato e integrato.

"Allegato/i": significa ciascuno degli allegati al Contratto di Pegno.

"Atto di Estensione": ha il significato attribuito a tale termine nel paragrafo (ix) dell'articolo 8 (*Impegni della Costituente*).

"Banca Agente": ha il significato indicato in epigrafe.

"Codice": significa il codice civile italiano.

"Codice della Proprietà Industriale": significa il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 come successivamente modificato e integrato.


"Contratti di Hedging": ha il significato attribuito al termine "*Hedging Agreement*" nel Contratto di Finanziamento.

"Contratto di Finanziamento": ha il significato ad esso attribuito nella premessa sub (A).

"Contratto di Pegno": significa il presente contratto.

"Controparte Hedging": significa il soggetto e/o i soggetti con i quali la Costituente sottoscriverà i Contratti di Hedging.

"Costituente": significa Alberto Aspesi & C. S.p.A.



A handwritten signature in black ink.

Handwritten initials, possibly "AS" and "A", in black ink.

"Credito Garantito" ovvero "Crediti Garantiti": significa (i) rispettivamente, ciascuno dei crediti garantiti ai sensi dell'articolo 3 (Crediti Garantiti) del presente Contratto di Pegno, e, collettivamente, tutti i crediti indicati ai sensi dell'articolo 3 (Crediti Garantiti) del presente Contratto di Pegno nonché (ii), successivamente e subordinatamente alla stipula di un Atto di Estensione, tutti e ciascuno dei crediti garantiti ai sensi di tale Atto di Estensione.

"Creditori": significa (i) la Banca Agente, ovvero ogni altro soggetto che sia nominato quale Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento, nonché collettivamente e singolarmente i finanziatori che hanno erogato ovvero procedano ad erogare le somme a valere sulle Linee di Credito ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o qualsiasi loro successore, a titolo universale o particolare, cessionario o avente causa dei diritti spettanti a tali finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento in relazione al Rapporto Garantito e/o qualsiasi soggetto dagli stessi indicato anche ai fini di esercitare i diritti ai sensi e per gli effetti del presente Contratto di Pegno ivi incluso ogni soggetto del Sindacato (come di seguito definito) che diventerà parte del Contratto di Finanziamento in relazione al Rapporto Garantito in sede di sindacazione dello stesso ai termini ed alle condizioni del Contratto di Finanziamento nonché (ii), a seguito di e subordinatamente alla stipula di un Atto di Estensione, le Controparti Hedging.

"Documentazione Finanziaria" ha lo stesso significato attribuito al termine "Finance Document" nel Contratto di Finanziamento.

"Giorno Lavorativo": ha lo stesso significato attribuito al termine *Business Day* nel Contratto di Finanziamento.

"Inadempimento": significa il verificarsi di un evento per il quale la Banca Agente abbia proceduto a dichiarare la decadenza del beneficio del termine, il recesso ovvero la risoluzione del Contratto di Finanziamento ai sensi delle previsioni dello stesso.

"Legge Fallimentare": indica il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

"Linea Capex": ha il significato ad esso attribuito nella premessa sub (A).

"Linea Revolving": ha il significato ad esso attribuito nella premessa sub (A).

"Linee di Credito" ha il significato ad esso attribuito nella premessa sub (A).

"Marchi": ha il significato ad esso attribuito nella premessa sub (B).

"Marchi ICI": significa i marchi italiani e i marchi comunitari come indicati nella parte I (*Marchi ICI*) dell'Allegato B.


"Marchi Nazionali Stranieri": significa i marchi nazionali stranieri e le frazioni straniere di marchi internazionali indicati nella Parte II (*Marchi Nazionali Stranieri*) dell'Allegato B.

"Oggetto del Pegno": ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2.2 (Indicazione dei beni oggetto del Pegno).

"Pegno": significa ogni diritto di pegno costituito ai sensi del presente Contratto di Pegno.

"Procedure Concorsuali": ha lo stesso significato attribuito al termine *Insolvency Proceeding* nel Contratto di Finanziamento.

"Protocollo di Madrid": significa il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, come successivamente modificato e integrato.



"Rapporto Garantito": significa le Linee di Credito.

"Regolamento sul marchio comunitario": significa il Regolamento 40/94 CE del 20 dicembre 1993 sul Marchio Comunitario, come successivamente modificato e integrato.

"Regolamento di attuazione comune": significa il Regolamento di attuazione comune dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid.

"Soggetto Adempiente" significa qualunque soggetto che abbia soddisfatto, in tutto o in parte, i Crediti Garantiti.

"Sindacato": significa il pool di banche e/o di istituzioni finanziarie per la sindacazione del Contratto di Finanziamento, costituito anteriormente o successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento.

"Vincolo": ha lo stesso significato attribuito al termine *Security* nel Contratto di Finanziamento.

## 2. OGGETTO DEL PEGNO

### 2.1 Costituzione del Pegno

La Costituente con il presente Contratto di Pegno costituisce un diritto reale di garanzia sui Marchi indicati nell'Allegato B, in conformità alle norme sulla trascrizione e la pubblicità del tipo di marchio considerato e cioè, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 138 e 140 del Codice della Proprietà Industriale, ai sensi degli articoli 19 e 23 del Regolamento sul Marchio Comunitario, ai sensi degli articoli 9 dell'Accordo di Madrid, 9-bis del Protocollo di Madrid e 20 del Regolamento di attuazione comune dell'Accordo e del Protocollo di Madrid, ovvero, ove non fossero applicabili le precedenti disposizioni, ai sensi delle disposizioni sulla trascrizione e sulla pubblicità dei titoli di proprietà intellettuale previste dagli ordinamenti di singoli Paesi interessati, congiuntamente a favore di ciascuno dei Creditori a garanzia dei Crediti Garantiti (così come definiti al successivo articolo 3).

### 2.2 Indicazione dei beni Oggetto del Pegno


I beni e i diritti indicati nel presente articolo 2 (Oggetto del Pegno) e costituiti in pegno in forza del presente Contratto di Pegno sono qui di seguito complessivamente identificati come l'"Oggetto del Pegno".

## 3. CREDITI GARANTITI

### 3.1 Crediti garantiti dal Pegno

Il Pegno garantisce - congiuntamente e per l'intero loro valore - l'adempimento di tutti i crediti, esistenti e/o futuri, dei Creditori, derivanti dal o connessi al Rapporto Garantito, nonché ogni obbligazione di pagamento derivante dal, o comunque connessa al Rapporto Garantito, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) ogni credito per il rimborso del capitale, pagamento di interessi, corrispettivi o di mora, dovuti dalla Costituente in relazione al Rapporto Garantito;
- (ii) ogni credito per il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso anticipato, recesso, risoluzione, risarcimento dei danni e altri indennizzi, rimborso di indennità, imposte e tasse (inclusi gli incrementi del territorio da pagare dovuti a maggiori imposte) ovvero altre



Handwritten signature and initials.

TRADEMARK

REEL: 003795 FRAME: 0670

somme dovute dalla Costituente ai Creditori in base ai termini del Contratto di Finanziamento con esclusivo riferimento al Rapporto Garantito;

- (iii) ogni credito avente ad oggetto la restituzione e/o il rimborso di uno o più pagamenti effettuati dalla Costituente ai Creditori in relazione al Rapporto Garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento che abbiano formato oggetto di revoca, in sede fallimentare o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo e/o spesa ad esso relativo;
- (iv) ogni altro credito avente titolo nel Contratto di Finanziamento con esclusivo riferimento al Rapporto Garantito, ovvero ogni credito per il recupero di spese ed oneri incorsi in relazione al recupero di somme dovute ai sensi dello stesso ovvero all'esercizio dei diritti aventi causa nel Contratto di Finanziamento con esclusivo riferimento al Rapporto Garantito; nonché
- (vii) tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenuti e ogni altra somma corrisposta dai Creditori ai fini dell'escussione del Pegno, della modifica del Contratto di Pegno nonché dell'esercizio dei diritti dei Creditori derivanti dal Contratto di Pegno.

Restano in ogni caso escluse dai Crediti Garantiti della presente garanzia le obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto di Finanziamento in relazione a rapporti diversi dal Rapporto Garantito ed, in particolare, in relazione a somme erogate a Aspia S.r.l. che non sono, a fini di chiarezza, garantiti ai sensi del presente Contratto di Pegno.

#### 4. EFFICACIA DELLA GARANZIA

##### 4.1 Irrilevanza degli adempimenti parziali



Senza pregiudizio di quanto previsto dal successivo articolo 11 (Rilascio del Pegno), il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento parziale dei Crediti Garantiti e non potrà estinguersi fino alla data in cui tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente ed incondizionatamente soddisfatti ai sensi della Documentazione Finanziaria.

##### 4.2 Irrilevanza degli adempimenti effettuati prima della scadenza

Senza pregiudizio di quanto previsto dal successivo articolo 11 (Rilascio del Pegno) nel caso in cui alcuno dei Crediti Garantiti sia stato rimborsato antecedentemente alla sua data di scadenza, come originariamente prevista ai sensi della Documentazione Finanziaria in cui esso trova causa, il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità fino alla data in cui tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente ed incondizionatamente soddisfatti ai sensi della Documentazione Finanziaria.

Senza pregiudizio di quanto previsto dal successivo articolo 11 (Rilascio del Pegno), le disposizioni di cui al precedente paragrafo del presente articolo 4.2 (Irrilevanza degli adempimenti effettuati prima della scadenza) troveranno applicazione anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in favore dei Creditori antecedentemente alla sua data di scadenza come originariamente prevista nella Documentazione Finanziaria:

ai sensi della Documentazione Finanziaria nonché di qualsiasi disposizione contrattuale, patto d'accordo (in qualunque momento stipulato tra la Costituente ed i Creditori), che consenta alla Costituente di fissare unilateralmente una data anticipata di rimborso di tutto o parte del relativo Credito Garantito



Two handwritten signatures are located on the right side of the page. The first signature is a cursive 'M' and the second is a cursive 'JH'.

- (ii) ai sensi della Documentazione Finanziaria nonché di qualsiasi disposizione contrattuale, patto, accordo (in qualunque momento stipulato tra la Costituente e i Creditori), ai sensi dei quali la Costituente sia obbligata al rimborso anticipato di tutto o parte del Credito Garantito;
- (iii) in relazione all'esercizio da parte dei Creditori del diritto, previsto nella Documentazione Finanziaria, di dichiarare decaduta la Costituente dal beneficio del termine in relazione al Credito Garantito del cui rimborso si tratta (ai sensi della Documentazione Finanziaria) ovvero di recedere dal e/o risolvere la Documentazione Finanziaria con riferimento al Rapporto Garantito.

#### 4.3 Garanzia non esaustiva

Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui i Creditori possano, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

#### 4.4 Irrilevanza delle modifiche

Il Pegno rimarrà valido ed efficace indipendentemente da successive modifiche apportate alla Documentazione Finanziaria e/o ai Crediti Garantiti ivi incluse; a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso e di cessione totale o parziale della Documentazione Finanziaria o dei Crediti Garantiti in esso aventi causa.

#### 4.5 Conservazione della garanzia


Senza pregiudizio di quanto previsto nel successivo articolo 11 (Rilascio del Pegno), le parti del presente Contratto di Pegno convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del Codice, il Pegno conserverà la propria efficacia nella sua integralità sino al completo soddisfacimento della totalità dei Crediti Garantiti, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale della Documentazione Finanziaria e non sarà ridotto né potrà essere considerato oggetto di rinuncia qualora la Costituente, o terzi nell'interesse della stessa provvedano a rimborsi parziali o anticipati ai sensi della Documentazione Finanziaria o i Creditori effettuino remissione parziale dei Crediti Garantiti, salvo esplicita dichiarazione scritta resa in tal senso dai Creditori.

### 5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

#### 5.1 Formalità per la costituzione del Pegno

Fermo restando il disposto del precedente articolo 2.1 (Costituzione del Pegno), la Costituente si impegna relativamente all'Oggetto del Pegno a:

- (i) trascrivere il presente Contratto di Pegno in favore dei Creditori nel registro di riferimento, in conformità alle norme sulla trascrizione e la pubblicità del tipo di marchio considerato e cioè, a seconda dei casi, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, gli Uffici Marchi e Brevetti dei singoli Paesi, nonché presso ogni altro ufficio competente, in base alle relative norme di riferimento e cioè, a seconda dei casi, agli articoli 138 e 140 del Codice della Proprietà Industriale, agli articoli 19 e 23 del Regolamento sul Marchio Comunitario, agli articoli 9 dell'Accordo di Madrid, 9-bis del Protocollo di Madrid e 20 del Regolamento di attuazione comune dell'Accordo e del Protocollo di Madrid, nonché, ove le precedenti disposizioni non fossero applicabili, ai sensi delle disposizioni sulla trascrizione e sulla pubblicità dei titoli di proprietà intellettuale previste dall'ordinamenti di singoli Paesi interessati, congiuntamente a



TRADEMARK

REEL: 003795 FRAME: 0672



favore di ciascuno dei Creditori a garanzia dei Crediti e ad adempiere ad ogni necessaria formalità connessa, entro i seguenti termini:

- (a) quanto ai Marchi ICI, entro 5 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Pegno;
  - (b) quanto ai Marchi Nazionali Stranieri, entro 20 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Pegno;
- (ii) dare comunicazione alla Banca Agente, della trascrizione effettuata a norma del paragrafo che precede ed a trasmettere la documentazione rilasciata in originale dai competenti uffici comprovante la trascrizione medesima, non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro 7 Giorni Lavorativi successivi al compimento delle formalità di cui al precedente paragrafo (i).

La Costituente presta sin da ora ogni necessario consenso al compimento delle suddette formalità, in caso di suo inadempimento, da parte della Banca Agente o di soggetto da questa indicato, esonerando in ogni caso espressamente da ogni responsabilità i competenti pubblici funzionari in relazione al compimento delle medesime.

## 5.2 Ulteriori formalità

La Costituente si impegna altresì a sottoscrivere gli ulteriori atti e/o documenti ed intraprendere le ulteriori azioni o formalità che la Banca Agente ritenga ragionevolmente necessarie al fine di:


- (i) perfezionare e/o proteggere i diritti di garanzia costituiti o da costituirsi ai sensi del presente Contratto di Pegno, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la sottoscrizione, ove ragionevole avuto riguardo all'interesse dei Creditori, di ulteriori atti ricognitivi del Pegno e l'apposizione di ulteriori annotazioni;
- (ii) consentire alla Banca Agente e/o ai Creditori di esercitare e tutelare in giudizio o in qualsiasi altra sede dagli stessi ritenuta opportuna (ponendo in essere al riguardo ogni più opportuna iniziativa) i propri diritti derivanti dal presente Contratto di Pegno.

## 6. DICHIARAZIONI E GARANZIE RILASCIATE DALLA COSTITUENTE.

### 6.1 Dichiarazioni e garanzie

Senza che quanto previsto nel presente articolo 6 (Dichiarazioni e Garanzie rilasciate dalla Costituente) possa pregiudicare in alcun modo quanto dichiarato e garantito dalla Costituente nella Documentazione Finanziaria, la Costituente dichiara e garantisce a favore dei Creditori quanto segue:

- (i) la Costituente è legittima ed esclusiva titolare dei Marchi;
- (ii) i Marchi sono liberi da ogni Vincolo (fatta eccezione per le garanzie costituite ai sensi del presente Contratto di Pegno e per le garanzie di cui al paragrafo (a) della definizione di *Permitted Securities* di cui al Contratto di Finanziamento), non sono sottoposti a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo e sono liberamente trasferibili;
- (iii) i Marchi sono stati regolarmente registrati e/o depositati, a seconda dei casi, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno; presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, presso gli Uffici Brevetti e Marchi di singoli Paesi, come indicato in Allegato B.



- (iv) i Marchi sono validi e il loro attuale utilizzo non comporta la violazione di marchi o di altri diritti di terzi in ogni loro aspetto sostanziale;
- (v) i Marchi sono sostanzialmente tutti i marchi necessari per lo svolgimento dell'attività della Costituente o delle società appartenenti al suo gruppo così come attualmente esercitata;
- (vi) ogni imposta e tassa per il mantenimento dei Marchi è stata regolarmente adempiuta e sono stati effettuati tutti i necessari rinnovi;
- (vii) fatta eccezione per le *Permitted IP Licenses* (come definite nel Contratto di Finanziamento) e per il presente Pegno, la Costituente non ha alienato né compiuto atti di disposizione dell'Oggetto del Pegno, né trasferito o ceduto in licenza, anche non esclusiva, i beni costituenti l'Oggetto del Pegno, né ha assunto alcun impegno di trasferire o cedere in licenza, anche non esclusiva, a terzi il suo diritto sui Marchi;
- (viii) per quanto a conoscenza del Costituente, non sono pendenti né sono state minacciate per iscritto innanzi ad autorità giudiziarie, amministrative e/o arbitrali, azioni, procedimenti giudiziali, arbitrali o amministrativi in relazione all'Oggetto del Pegno e/o che possano pregiudicare la validità e/o efficacia e/o opponibilità del presente Contratto di Pegno e/o l'esecutibilità del Pegno;
- (ix) con il compimento delle formalità di cui al precedente articolo 5.1 (Formalità per la costituzione del Pegno), il Pegno darà origine ad un diritto reale di garanzia valido, efficace ed opponibile ai terzi, a favore dei Creditori a garanzia del puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, fatte salve in tutti i casi le *Legal Réservations* ai sensi del Contratto di Finanziamento (e come ivi definite).

## 6.2. Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra si intendono prestate dalla Costituente alla stipula del presente Contratto di Pegno ed in occasione di ogni atto volto alla costituzione e/o perfezionamento del Pegno con riferimento ai fatti ed alle circostanze al momento esistenti.

## 7. CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEI CREDITORI

### 7.1. Cessione dei diritti

La Costituente accetta fin d'ora irrevocabilmente che il Pegno permarrà nella sua integrità e potrà essere trasferito, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso della stessa Costituente, quale effetto legale della eventuale cessione, totale o parziale, da parte dei Creditori della Documentazione Finanziaria o dei Crediti Garantiti, a condizione che la cessione sia effettuata ai sensi della Documentazione Finanziaria. Al riguardo, la Costituente si impegna a sottoscrivere ogni atto, documento, scrittura o certificato necessario, secondo il ragionevole giudizio dei Creditori (ivi compresa la dichiarazione di cui all'Allegato 8.2), per assicurare l'efficacia del Pegno e/o delle previsioni contenute nel presente Contratto di Pegno.

### 7.2. Effetti della cessione

Ai fini del Pegno la cessione, in tutto o in parte, della Documentazione Finanziaria o dei Crediti Garantiti avrà, rispettivamente, natura ed effetto di cessione di contratto o di cessione di credito, secondo il caso, con esclusione di qualsiasi efficacia novativa sulla Documentazione Finanziaria sul Credito Garantito esistenti al momento del perfezionamento della cessione.



Handwritten signature and a stamp.



Formalità di annotazione o trascrizione

Senza pregiudizio di quanto previsto nel precedente articolo 7.2 (Effetti della cessione), la Costituente accetta che i Creditori, ovvero la Banca Agente in loro nome e per loro conto, potranno/potrà in ogni momento, in caso di inadempimento da parte della Costituente effettuare presso gli uffici di riferimento, e cioè a seconda dei casi, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, gli Uffici Brevetti e Marchi di singoli Paesi ovvero ogni altro ufficio competente, una trascrizione riportante il trasferimento o la cessione dei Crediti Garantiti ed il conseguente trasferimento del Pegno.

8 IMPEGNI DELLA COSTITUENTE

In aggiunta agli impegni a carico della Costituente ai sensi della Documentazione Finanziaria, e fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalla Documentazione Finanziaria di cui la Costituente è parte nonché quanto diversamente consentito ai sensi della stessa, la Costituente dovrà:

- (i) intraprendere a proprie spese qualunque azione necessaria per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità e l'escussione del Pegno e la validità ed efficacia dei diritti dei Creditori ai sensi del presente Contratto di Pegno, fatte salve in ogni caso le *Legal Reservations* (come definite nel Contratto di Finanziamento);
- (ii) salvo il caso in cui tali informazioni siano già state fornite ai sensi della Documentazione Finanziaria, informare tempestivamente la Banca Agente circa ogni informazione di rilievo avente ad oggetto il Pegno, ivi inclusa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata o minacciata per iscritto relativamente all'Oggetto del Pegno che ne possano ragionevolmente pregiudicare la validità e/o efficacia;
- (iii) fare in modo che, con riferimento ai marchi necessari o opportuni per lo svolgimento dell'attività di volta in volta intrapresa dalla Costituente e dalle società appartenenti al suo gruppo, non si verifichi alcuna delle cause di decadenza o di nullità dell'Oggetto del Pegno di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, secondo comma, lett. a) e b), 24, 25 e 26 del Codice della Proprietà Industriale, ovvero agli articoli 50, 51, 52 del Regolamento sul Marchio Comunitario ovvero a qualunque altra eventuale causa di decadenza o nullità anche non riconducibile ai predetti articoli o prevista da disposizioni diverse da quelle menzionate;
- (iv) corrispondere ogni imposta e tassa dovuta per il mantenimento dei Marchi;
- (v) richiedere tempestivamente il rinnovo della registrazione dei Marchi in scadenza;
- (vi) astenersi dal modificare i caratteri dei Marchi in modo da alterarne sostanzialmente l'identità;
- (vii) senza pregiudizio per i diritti spettanti ai Creditori ai sensi del presente Contratto di Pegno, sottoscrivere, a seguito della chiusura dei Contratti di Hedging ed entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta della Banca Agente, un atto di estensione del Pegno al fine di costituire il Pegno anche a favore delle Controparti Hedging a garanzia dei crediti derivanti alle stesse ai sensi dei Contratti di Hedging nei confronti del solo Costituente, nella forma di cui all'allegato 8.1 (l' "Atto di Estensione"), fermo restando che in nessun caso la Costituente dovrà sottoscrivere un Atto di Estensione a garanzia di obbligazioni assunte da Aspia S.r.l. ai sensi di contratti di hedging stipulati dalla medesima in relazione al Contratto di Finanziamento. Resta inteso e convenuto che l'obbligo di cui al presente paragrafo (vii) non riguarda i Contratti di Hedging conclusi a copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di cambio valuta, con soggetti diversi da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. nonché i Contratti di Hedging conclusi



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

successivamente alle date indicate nell'articolo 1.2 della *Hedging Letter* (come definita nel Contratto di Finanziamento).

## 8.2 Atto Ricognitivo

Nell'ipotesi di una successione dal lato passivo, a qualsiasi titolo, del rapporto obbligatorio nascente dalla Documentazione Finanziaria (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, successioni intervenute per effetto di accoli, estromissioni, fusioni e/o scissioni), la Costituente si impegna irrevocabilmente a sottoscrivere e far pervenire alla Banca Agente entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'evento modificativo della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo, un atto ricognitivo conforme al testo di cui all'Allegato 8.2.

## 9. ESCUSSIONE DEL PEGNO


### 9.1 Effetti dell'Inadempimento dei Crediti Garantiti

Al verificarsi di un Inadempimento, la Banca Agente, in nome e per conto dei Creditori, avrà il diritto di vendere l'Oggetto del Pegno. Prima di procedere alla vendita la Banca Agente, a mezzo di ufficiale giudiziario, dovrà intimare alla Costituente di adempiere ai Crediti Garantiti, avvertendola che, in mancanza, si procederà alla vendita dell'Oggetto del Pegno. La comunicazione inviata dalla Banca Agente alla Costituente ai sensi del presente articolo 9.1 (Effetti dell'Inadempimento dei Crediti Garantiti), avrà, nei confronti della medesima, gli effetti dell'intimazione di cui all'articolo 2797 primo e secondo comma del Codice, senza necessità di ulteriore intimazione. Qualora la Costituente non effettui il pagamento e/o ponga rimedio all'Inadempimento entro il termine sotto indicato, la Banca Agente potrà procedere alla vendita dell'Oggetto del Pegno.

### 9.2 Vendita dell'Oggetto del Pegno

In virtù di quanto disposto dall'articolo 2797 ultimo comma del Codice e senza pregiudizio per i diritti dei Creditori ai sensi dell'articolo 2798 del Codice, decorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'intimazione di cui al precedente articolo 9.1 (Effetti dell'Inadempimento dei Crediti Garantiti) e sempre che il Credito Garantito in questione non sia stato nel frattempo soddisfatto, l'Oggetto del Pegno potrà essere venduto in tutto od in parte ed anche a più riprese, con o senza incanto, a mezzo di intermediari autorizzati, di altra persona autorizzata a tali atti, da ufficiale giudiziario ovvero dalla stessa Banca Agente a seconda dei casi, ove applicabile. La Banca Agente dovrà dare comunicazione alla Costituente del luogo e dell'ora in cui avrà luogo la vendita con almeno 5 Giorni Lavorativi di preavviso. La Banca Agente non sarà tenuta ad accettare alcuna offerta di acquisto che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenere non conveniente. Resta comunque inteso che la vendita dovrà avvenire alle migliori condizioni che la Banca Agente sarà in grado di realizzare, agendo in buona fede, tenuto conto della situazione del mercato di riferimento, ove esistente, e dell'interesse dei Creditori al soddisfacimento dei Crediti Garantiti. La Costituente dovrà in ogni caso essere tempestivamente informata dei termini della vendita così effettuata. Fatto salvo quanto precede, la Costituente con il presente atto nomina irrevocabilmente la Banca Agente, che accetta, ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma del Codice, quale suo mandatario con rappresentanza e procuratore speciale avente il potere e la facoltà di perfezionare ogni atto o altra formalità necessari per trasferire o altrimenti cedere a terzi, in nome e per conto della Costituente, l'Oggetto del Pegno, o parte di esso, nel caso di escussione del Pegno. Tale trasferimento e/o cessione dovrà avere luogo nel rispetto delle procedure sopra descritte e, per quanto non derogato nel presente articolo, in conformità all'articolo 2797 del Codice.

### 9.3 Modalità alternative di escussione del Pegno



Q A

TRADEMARK

REEL: 003795 FRAME: 0676

E' fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto del Pegno prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento dell'Oggetto del Pegno ai sensi di legge.

#### 9.4 Imputazione dei proventi della vendita dell'Oggetto del Pegno

I proventi relativi alla escussione totale o parziale dell'Oggetto del Pegno ricevuti dai Creditori dovranno essere imputati al soddisfacimento delle pretese come segue:

- (i) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle ragionevoli spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, onorari di consulenti, spese legali, tasse e imposte) sostenuti dai Creditori relativamente: (a) alla custodia e all'amministrazione dell'Oggetto del Pegno, (b) all'escussione e vendita dell'Oggetto del Pegno e al successivo incasso dei proventi relativi all'escussione e alla vendita e (c) all'esercizio o escussione di qualsiasi diritto dei Creditori ai sensi del presente Contratto di Pegno;
- (ii) in secondo luogo, al soddisfacimento di tutti i Crediti Garantiti in conformità con le disposizioni della Documentazione Finanziaria.

Le eventuali eccedenze verranno corrisposte alla Costituente non appena ragionevolmente possibile.

#### 9.5 Ulteriori formalità

La Costituente accetta che ogni soggetto che abbia acquisito diritti sui Marchi a seguito di escussione dell'Oggetto del Pegno, potrà richiedere ed ottenere, a propri costi e spese, la registrazione e/o l'annotazione presso l'ufficio di riferimento e cioè, a seconda dei casi, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, l'Ufficio Brevetti e Marchi di singoli Paesi ovvero ogni altro ufficio competente, del proprio titolo in relazione ai diritti così acquisiti sui Marchi ed, a tal fine, si impegna a compiere ogni attività e formalità che si possa rendere necessaria.


### 10. LA BANCA AGENTE

#### 10.1 Potere di rappresentanza

La Costituente prende atto che la Banca Agente avrà, in virtù dei poteri ad essa conferiti ai sensi del Contratto di Finanziamento, potere di rappresentanza attiva e passiva, sostanziale e processuale, dei Creditori, in relazione al Pegno, così che i diritti e le facoltà spettanti ai Creditori, congiuntamente e/o singolarmente ai sensi del presente Contratto di Pegno ed in relazione al Pegno, potranno essere esercitati dalla Banca Agente, incluso il diritto di intraprendere ogni azione giudiziaria, anche di natura cautelare, in relazione alla tutela dei diritti di Pegno ed alla loro escussione, come sopra previsto, per conto dei Creditori.

Alla luce di quanto previsto al precedente paragrafo del presente articolo 10.1 (Potere di rappresentanza), la Costituente potrà validamente inviare ogni comunicazione solamente alla Banca Agente (anche se destinata ad un solo Creditore) e considerare ogni comunicazione proveniente dalla Banca Agente in relazione al Pegno come proveniente anche dai Creditori (o dal relativo Creditore), a meno che sia diversamente specificato nella stessa comunicazione.

#### 10.2 Sostituzione della Banca Agente



La Costituente prende atto di quanto previsto nel presente articolo 10 (La Banca Agente) e del diritto dei Creditori, regolato dal Contratto di Finanziamento, di sostituire la Banca Agente con altro soggetto che avrà gli stessi diritti, facoltà e poteri come previsti dal presente Contratto di Pegno in qualità di mandatario con rappresentanza dei Creditori.

L'eventuale sostituzione della Banca Agente avrà effetto nei confronti della Costituente dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

## 11. RILASCIO DEL PEGNO

11.1 Salvo ed impregiudicato il disposto di cui al successivo articolo 11.2, il Pegno rimarrà in vigore sino al completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, salvo di quelli indicati nel punto (iii) dell'articolo 3.1 (Crediti Garantiti), a condizione che:

- (i) ognuno di tali Crediti Garantiti sia stato correttamente ed integralmente adempiuto al momento della rispettiva originaria scadenza prevista dalla Documentazione Finanziaria; ed
- (ii) al momento del completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti nei termini di cui al punto (i) che precede, si siano verificate in maniera soddisfacente secondo il ragionevole giudizio della Banca Agente (che agirà in buona fede) tutte le condizioni indicate nell'Allegato 11.1.


Qualora una o più delle condizioni di cui al punto (ii) che precede non si sia verificata nonostante il completo e puntuale adempimento alla scadenza di tutti i Crediti Garantiti così come indicato nel precedente punto (i), il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel punto (iii) dell'articolo 3.1 (Crediti Garantiti) del presente Contratto di Pegno sino:

- (i) alla scadenza del termine di cui all'articolo 67 comma 2 della Legge Fallimentare, ad eccezione di quelli indicati nel punto (iii) dell'articolo 3.1 (Crediti Garantiti), qualora entro tale periodo il Soggetto Adempiente non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
- (ii) qualora entro il termine sopra indicato il Soggetto Adempiente fosse stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale sino alla data antecedente tra (a) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); (b) la data di emissione della sentenza esecutiva che respinga ogni azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) avente ad oggetto i Crediti Garantiti; o (c) il decorso dei termini di cui all'articolo 69-bis della Legge Fallimentare calcolati rispetto all'ultimo atto solutorio effettuato con riguardo ai Crediti Garantiti nel caso in cui non sia stata intrapresa alcuna azione revocatoria.

11.2

Nell'ipotesi in cui i Crediti Garantiti, ovvero alcuno di essi, vengano adempiuti, anche parzialmente, anteriormente alla data della rispettiva originaria scadenza prevista dalla Documentazione Finanziaria, nonostante il completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, ad eccezione di quelli indicati nel punto (iii) dell'articolo 3.1 (Crediti Garantiti), il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel punto (iii) dell'articolo 3.1 (Crediti Garantiti) del presente Contratto di Pegno sino:

- (i) alla scadenza del termine previsto all'articolo 65 della Legge Fallimentare, qualora entro tale periodo il Soggetto Adempiente non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
- (ii) qualora entro il termine sopra indicato il Soggetto Adempiente fosse stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra (a) la data di chiusura di tale Procedura



TRADEMARK

REEL: 003795 FRAME: 0678

Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e  
(b) la data della sentenza esecutiva che respinga: (x) ogni azione revocatoria avente ad oggetto i  
Crediti Garantiti e/o (y) ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 65 della Legge Fallimentare  
avente ad oggetto i Crediti Garantiti; ovvero

(iii) alla data anteriore in cui si siano verificate in maniera soddisfacente secondo il ragionevole  
giudizio della Banca Agente (che agirà secondo buona fede) tutte le condizioni indicate  
nell'Allegato 11.1.

## 12. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

### 12.1 Elezione di domicilio

Ai fini del presente Contratto di Pegno, la Costituente elegge domicilio all'indirizzo rispettivamente  
indicato nel successivo articolo 12.2 (Comunicazioni). Presso tale domicilio eletto dalla Costituente potrà  
essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Contratto di Pegno ed al Pegno costituito in  
forza dello stesso, inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo,  
correlato al presente Contratto di Pegno ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso.

### 12.2 Comunicazioni

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente Contratto di  
Pegno, ovvero alla Banca Agente, dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà  
pervenire tramite lettera o fax alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro  
indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra ai sensi del presente  
articolo 12 (Elezione di domicilio e Comunicazioni).

Se alla Costituente:

alla stessa, in Via Brera n. 9, Milano

All'attenzione di: Alberto Aspesi



Fax: 0331-526438

Se alla Banca Agente:

alla stessa, in Piazzetta Enrico Cuccia 1, 20121 Milano

All'attenzione di: Dott. Gabriele Glavich - Dott.ssa Chiara Mariani

Fax: +39 02 8829 945



## 13. DISPOSIZIONI GENERALI

### 13.1 Esclusione di responsabilità e obbligo di manleva

La Costituente dichiara e prende atto che i Creditori e la Banca Agente non saranno responsabili per gli  
eventuali danni causati alla Costituente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio  
di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente Contratto di  
Pegno e del Pegno con esso costituito, se non nel caso in cui sia stato accertato il loro dolo o colpa grave,  
e limitatamente al soggetto cui sia stato direttamente accertato il dolo o la colpa grave. La Costituente

s'impegna espressamente a tenere indenne e manlevare i Creditori con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese che possano agli stessi derivare dal presente Contratto di Pegno, con l'esclusione delle conseguenze dannose maggior costi e spese che siano da attribuire al dolo o colpa grave dei Creditori o che non siano stati altrimenti già corrisposti dalla Costituente ai sensi della Documentazione Finanziaria.

### 13.2 Modifica del contratto

Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto di Pegno, ovvero al Pegno con esso costituito, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dalla Costituente e dalla Banca Agente.

### 13.3 Contrasto di disposizioni

Le parti del presente Contratto di Pegno convengono che, in caso di contrasto tra le disposizioni del Contratto di Finanziamento e quelle del presente Contratto di Pegno, le previsioni del Contratto di Finanziamento avranno prevalenza.

### 13.4 Titoli

I titoli dei singoli articoli del presente Contratto di Pegno sono stati inseriti per comodità di lettura ed essi non assumono rilevanza alcuna ai fini dell'interpretazione del presente Contratto di Pegno.

### 13.5 Invalidità parziale

La contrarietà a norma di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Pegno non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente Contratto di Pegno.

## 14. TASSE, IMPOSTE E SPESE

Senza pregiudizio per quanto previsto dall'articolo 24.1(b) (*Charges to the Lenders*) del Contratto di Finanziamento, le tasse, le imposte, i costi e le spese (anche legali e notarili) relative o comunque connesse al Pegno, al presente Contratto di Pegno ed alla sua esecuzione e/o modifica e/o novazione e/o escussione sono a esclusivo carico della Costituente.


Poiché i Crediti Garantiti costituiscono obbligazioni esclusivamente della Costituente, il presente Contratto di Pegno è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi degli articoli 6 e 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1986, n. 131.

## 15. LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto di Pegno ed il Pegno costituito in forza dello stesso sono regolati dalla legge italiana.

## 16. FORO COMPETENTE

Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta tra le parti in merito al presente Contratto di Pegno ed al Pegno costituito in forza dello stesso. Resta comunque impregiudicato il diritto dei Creditori, anche tramite la Banca Agente, di adire, per altro giudice competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.




ALBERTO ASPESI & C. S.p.A.

Alberto Aspesi

MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

Giulio Giulio



N. 28395 REPERTORIO

N. 7965 RACCOLTA

AUTENTICA DI FIRME  
REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dottor LUIGI CECALA Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Ristretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che i signori:

- Alberto Aspesi, nato a Gallarate (VA) il giorno 25 settembre 1944, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

\* ALBERTO ASPESI & C. S.P.A., con sede legale in Milano, via Brera n. 9, ove per la carica domicilia, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03610180964, a quanto infra autorizzato giusta delibera consiliare in data 6 maggio 2008,

- Gabriele Glavich, nato a Pordenone il giorno 28 ottobre 1976,

- Davide Bertone, nato a Torino (TO) il giorno 19 gennaio 1971,

entrambi domiciliati ai fini del presente atto in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1,


non in proprio ma nella loro qualità di Quadri Direttivi della

\* MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA' PER AZIONI, con sede legale in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00714490158, muniti degli occorrenti poteri in virtù di verbale della riunione del consiglio di gestione del giorno 7 marzo 2008, che in estratto certificato conforme dal Notaio Carlo Marchetti di Rho in data 20 marzo 2008 al Numero 3900 di Repertorio, trovasi allegata Sub. "A1" ad atto in mia autentica in data 6 maggio 2008 Repertorio n.ro 28383/7962,

cittadini italiani, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza in calce e nel margine dei fogli intermedi, compresi gli allegati, la presente scrittura privata alle ore dodici.

Le parti chiedono che il presente atto venga depositato nella raccolta dei miei atti.

Milano, via Visconti di Modrone n. 21, li 7 (sette) maggio 2008 (duemilaotto).



TRADEMARK

REEL: 003795 FRAME: 0682



ALLEGATO A  
ALL'ATTO REP. 28395/1965  
DESCRIZIONE DEL RAPPORTO GARANTITO

Prestito: ALBERTO ASPESTI & C. S.P.A.

Importo Linea Capex: Euro 5.000.000

Importo Linea Revolving: Euro 15.000.000

Rimborso: - Linea Capex: sette anni dalla Closing Date (i.e. data di erogazione delle linee di credito concesse ad Aspia S.r.l. ai sensi del Contratto di Finanziamento)

- Linea Revolving: sette anni dalla Closing Date (i.e. data di erogazione delle linee di credito concesse ad Aspia S.r.l. ai sensi del Contratto di Finanziamento).

ferma restando, in entrambi i casi, la facoltà e/o l'obbligo di rimborsare anticipatamente le somme erogate secondo i termini e le condizioni di cui al Contratto di Finanziamento.

Tasso di interesse Linea Capex: tasso di riferimento costituito per ogni periodo di interessi dal tasso EURIBOR rilevato due giorni prima dell'inizio di tale periodo di interessi ("Tasso di Riferimento") maggiorato del relativo Margine (come di seguito determinato), fermo restando che all'importo di volta in volta dovuto per effetto dell'applicazione del tasso di interesse così determinato dovranno essere applicati, ove applicabili, i costi obbligatori eventualmente imposti al Finanziatore dalla Banca Centrale Europea in relazione al Finanziamento ("Costi Obbligatori").

Tasso di interesse Linea Revolving: Tasso di Riferimento maggiorato del relativo Margine (come di seguito determinato), fermo restando che all'importo di volta in volta dovuto per effetto dell'applicazione del tasso di interesse così determinato dovranno essere applicati, ove applicabili, i Costi Obbligatori.

Periodo di interessi: il periodo di uno, tre o sei mesi selezionato dal debitore in base al Contratto di Finanziamento.

Tasso di mora: in relazione a ciascuna Linea il tasso di interesse applicabile maggiorato di un punto percentuale.

Margine: - con riferimento alla Linea Capex: il 2,50% per anno  
- con riferimento alla Linea Revolving: il 2,50% per anno

restando inteso che il Margine applicabile per ciascun periodo di interessi potrà essere aumentato fino alle percentuali massime qui di seguito indicate:

- con riferimento alla Linea Capex: il 3,00% per anno  
- con riferimento alla Linea Revolving: il 3,00% per anno



ALLEGATO B ALL'ATTO CCP. 28305/796  
DESCRIZIONE DEI MARCHE



*Handwritten signature*


*Handwritten initials*

Alberto Aspesi & C. S.p.A.

PARTE I: MARCHI

Allegato B

Nazioni	Tipo	Classi	Marchio	Numero deposito	Numero registrazione	Data registrazione	Scadenza
Italia	Nazionale	25	ALBERTO ASPESI	MI2000C000751	912242	14/10/2003	24/10/2010
Italia	Nazionale	18	ALBERTO ASPESI	MI2002C003489	1002560	10/04/2006	30/06/2012
Italia	Nazionale	03, 09, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34	ALBERTO ASPESI	MI98C009115	845068	08/05/2001	23/09/2008
UE	Comunitario	03, 09, 18, 25	ALBERTO ASPESI	1095736	001095736	27/02/2001	06/03/2009
Italia	Nazionale	25	ASPESI	MI2001C003237	971161	05/07/2005	05/04/2011
Italia	Nazionale	03, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 34	ASPESI	MI98C009116	847243	30/05/2001	23/09/2008
UE	Comunitario	03, 09, 18, 25	ASPESI	1095728	001095728	06/06/2000	05/03/2009
UE	Comunitario	03	ASPESI	5233771	005233771	28/06/2007	01/08/2016
UE	Comunitario	03, 09, 18	ASPESI	979450	000979450	24/01/2000	05/11/2008
UE	Comunitario	25	ASPESI	366773	000366773	06/08/2006	05/08/2016
UE	Comunitario	03, 09, 18, 25	ASPESI BLU		000977520	21/02/2000	05/11/2008



*Cap*

*9*


Alberto Aspesi & C. S.p.A.

PARTE II: MARCHI NAZIONALI STRANIERI

Allegato B								
Nazioni	Tipologia	Classif.	Marchio	Numero deposito	Numero registrazione	Data registrazione	Scadenza	
Austria, Benelux, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Liechtenstein, Monaco, Portogallo	Internazionale	25	ALBERTO ASPESI	460181	460181	30/03/2001 (RINNOVO)	30/03/2011	
Austria, Benelux, Svizzera, Germania, Belgio, Spagna, Francia, Ungheria, Giappone, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Singapore, San Marino	Internazionale	03, 09, 18, 25	ALBERTO ASPESI	10842D/2001	760083	08/05/2001	08/05/2011	
Austria, Benelux, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Liechtenstein, Monaco, Portogallo	Internazionale	18	ALBERTO ASPESI	11285D/92	592617	16/10/1992	16/10/2012	
Giappone	Nazionale	25	ALBERTO ASPESI		2598145	02/12/2003 (RINNOVO)	30/11/2008	
Gran Bretagna	Nazionale	18	ALBERTO ASPESI	1509505	1509505	03/09/1993	30/06/2009	
Stati Uniti	Nazionale	25	ALBERTO ASPESI	73508857	1220067	14/12/1982	14/12/2012	
Stati Uniti	Nazionale	18	ALBERTO ASPESI	76228143	2623916	24/09/2002	24/09/2012	



Austria, Benelux, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Liechtenstein, Monaco, Portogallo	Internazionale	25	ASPEI	10914D/91	569461	06/05/1991	06/05/2011
Giappone	Nazionale	25	ASPEI	2703885	2703885	01/02/2005 (RINNOVO)	28/02/2015
Giappone	Nazionale	25	ASPEI	2671421	2671421	08/06/2004 (RINNOVO)	31/05/2014
Giappone	Nazionale	03, 09, 18	ASPEI	24175/99	4328158	22/10/1999	22/10/2009
Gran Bretagna	Nazionale	25	ASPEI	1471382	1471382	22/01/1993	05/04/2008
Stati Uniti	Nazionale	25	ASPEI	75675697	2349876	16/05/2000	16/05/2010
Stati Uniti	Nazionale	03, 09, 18	ASPEI	75656854	2661059	17/12/2002	17/12/2012
Svizzera	Nazionale	03, 09, 18	ASPEI	2007/1999	465971	05/03/1999	05/03/2009
Giappone	Nazionale	25	ASP351	100207/96	4230914	14/01/1999	14/01/2009
Stati Uniti	Nazionale	25	ASP351	76594144	3025540	13/12/2005	13/12/2015
Svizzera	Nazionale	25	ASP351	6928/1996	442203	02/09/1996	02/09/2016



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## ATTO DI ESTENSIONE

Il presente atto unilaterale è formato a [•] oggi, [•] da:

- (1) Alberto Aspesi & C. S.p.A., una società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Brera, n. 9, capitale sociale pari a Euro 4.762.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 03610180964, in persona del suo legale rappresentante Sig. [•] debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente atto in forza di [•] (il "Costituente");

Premesso che:

- (A) con il contratto di pegno (il "Contratto di Pegno") stipulato in data [•] tra il Costituente e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di finanziatore e banca agente, il Costituente ha costituito a favore dei Creditori (come definiti nel Contratto di Pegno) un pegno sui marchi di sua proprietà individuati nell'appendice allegata al presente atto sub (A) al presente atto (i "Marchi"), a garanzia del corretto e puntuale adempimento dei crediti nascenti a suo carico dal contratto di finanziamento, come meglio individuato nel Contratto di Pegno, stipulato in data [•] tra il Costituente e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (i "Crediti derivanti dal Finanziamento") e si è impegnato a concedere la medesima garanzia a favore della/e parte/i firmataria/e dei Contratti Hedging (come definiti nel Contratto di Pegno) a seguito della sottoscrizione di tali contratti;
- (B) in data [•] sono stati sottoscritti tra Alberto Aspesi & C. S.p.a. e [•] (la "Controparte Hedging") i contratti a copertura del rischio valuta assunto da Alberto Aspesi & C. S.p.a. in relazione a [descrivere operazioni denominate in USD] per un importo massimo complessivo pari ad Euro [•], tali contratti sono meglio descritti nell'appendice allegata al presente atto sub (B) ("Contratti di Hedging");
- (C) il Costituente non intende conferire al presente atto alcuna efficacia novativa;
- (D) salvo che qui diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente atto hanno il significato attribuito agli stessi nel Contratto di Pegno.

tutto ciò premesso, con il presente atto, il Costituente

1. costituisce pegno sui Marchi e sugli altri beni e diritti indicati nell'Articolo 2 (Oggetto del Pegno) del Contratto di Pegno a garanzia dell'adempimento di tutti i crediti pecuniari, esistenti e/o futuri, della Controparte Hedging derivanti dai o connessi ai Contratti di Hedging (i "Crediti Hedging") e si impegna a compiere le formalità di perfezionamento di cui al successivo paragrafo 2 affinché il Pegno sia validamente costituito a garanzia, oltre che dei Crediti derivanti dal Finanziamento a garanzia dei quali

INSERIRE NOZIONALE OGGETTO DI COPERTURA





il pegno costituito ai sensi del Contratto di Pegno continua ad essere pienamente valido ed efficace, anche dei Crediti Hedging;

2. si impegna:

(i) a trascrivere il presente atto in favore dei Creditori (inclusi i creditori di cui al paragrafo (i) della definizione di "Creditori" di cui al Contratto di Pegno) nel registro di riferimento, in conformità alle norme sulla trascrizione e la pubblicità del tipo di marchio considerato e cioè, a seconda dei casi, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, gli Uffici Marchi e Brevetti dei singoli Paesi, nonché presso ogni altro ufficio competente, in base alle relative norme di riferimento e cioè, a seconda dei casi, agli articoli 138 e 140 del Codice della Proprietà Industriale, agli articoli 19 e 23 del Regolamento sul Marchio Comunitario, agli articoli 9 dell'Accordo di Madrid, 9-bis del Protocollo di Madrid e 20 del Regolamento di attuazione comune dell'Accordo e del Protocollo di Madrid, nonché, ove le precedenti disposizioni non fossero applicabili, ai sensi delle disposizioni sulla trascrizione e sulla pubblicità dei titoli di proprietà intellettuale previste dagli ordinamenti di singoli Paesi, congiuntamente a favore di ciascuno dei Creditori a garanzia dei Crediti e ad adempiere ad ogni opportuna formalità connessa, entro i seguenti termini:

- (a) quanto ai Marchi ICI (come definiti nel Contratto di Pegno), entro 5 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente atto;
- (b) quanto ai Marchi Nazionali Stranieri, entro 20 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Pegno;

(ii) a dare comunicazione alla Banca Agente, della trascrizione effettuata a norma del paragrafo che precede e a trasmettere la documentazione rilasciata in originale dai competenti uffici comprovante la trascrizione medesima, non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro 7 Giorno Lavorativi successivi al compimento delle formalità di cui al precedente paragrafo (i);

3. si impegna ad osservare, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, gli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Pegno anche con riferimento ai Crediti Hedging ed alla Controparte Hedging.


4. Tutti gli oneri e i costi anche fiscali connessi al presente atto sono a carico dei Costituenti.

5. Il presente atto è regolato dalla legge italiana.

6. Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito al presente atto.


Alberto Aspesi & C. S.p.A.

[AUTENTICA DI FIRMA]



19

Appendice B dell'Atto di Estensione  
DESCRIZIONE CONTRATTI DI HEDGING<sup>2</sup>




A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO PUBBLICO" and "MILANO".

<sup>2</sup> DA COMPLETARE ALLA STIPULA CON INDICAZIONE DI CONFIRMATION LETTERS (DATA E PARTI), TIPO DI CONTRATTO, NOZIONALE COPERTO, DURATA DEL CONTRATTO, ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE. IN ALTERNATIVA ALLEGARE CONFIRMATION LETTERS.

Appendice A dell'Atto di Estensione

MARCHI



Testo dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 8.2

[SU CARTA INTESTATA DELLA COSTITUENTE]

Il presente atto ricognitivo è formato a [-] oggi, [+] da:

Alberto Aspesi & C. S.p.A., una società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Brera, n. 9, capitale sociale pari a Euro 4.762.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 03610180964, in persona del suo legale rappresentante Sig. [-] debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente atto in forza di [-];

Premesso che:


- (A) con il contratto di pegno (il "Contratto di Pegno") stipulato in data [-] tra la Costituente e il Finanziatore (come definiti nel Contratto di Pegno), la Costituente ha costituito a favore dei Creditori (come definiti nel Contratto di Pegno) un pegno su Marchi, a garanzia del corretto e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti (il tutto come definito nel Contratto di Pegno).
- (B) [La Costituente ha appreso che [+] ha trasferito a [+] [parte della/la] propria partecipazione nel contratto di finanziamento identificato nel Contratto di Pegno quale "Contratto di Finanziamento" per un ammontare in linea capitale pari a Euro [+]]/[in data [+] si è verificato [descrivere evento modificativo della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo]];
- (C) la Costituente non intende conferire al presente atto alcuna efficacia novativa.
- (D) I termini definiti nel presente atto ricognitivo hanno lo stesso significato attribuito agli stessi nel Contratto di Pegno.

tutto ciò premesso,

con il presente atto la Costituente [accetta il trasferimento di cui alla premessa (B), anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1248 del Codice Civile, e dà atto che, a seguito e nei limiti del trasferimento di cui alla premessa (B), [+] ha assunto, a far data dal [+], la qualità di creditore pignoratorio ai sensi del Contratto di Pegno]/[prende atto che in data [+] si è verificato [descrivere evento modificativo della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo] e riconosce che il pegno costituito ai sensi del Contratto di Pegno continua ad essere pienamente valido ed efficace].


Ai fini dell'imposta di registro si chiede che il presente atto sconti imposta di registro in misura fissa trattandosi di atto avente a oggetto contenuto non patrimoniale così come disposto con risoluzione della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia - Ufficio della Fiscalità Generale Protocollo n.ro 23558/02 del 3 aprile 2002.

3 Utilizzare il wording appropriato a seconda che si verifichi una cessione o un altro garanzia ovvero una successione dal lato passivo del rapporto obbligatorio.



Alberto Aspesi & C. S.p.A.

[Data certa]



ALLEGATO 11.1

Condizioni per il rilascio del Pegno ai sensi dell'articolo 11

1. Dal certificato fallimentare della sezione fallimentare competente (recante data non anteriore di 5 Giorni Lavorativi rispetto a quella prevista per il rilascio del Pegno) risulti che il Soggetto Adempiente non è sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale.
2. Rilascio di una dichiarazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Soggetto Adempiente, secondo il modello qui di seguito indicato:

[SU CARTA INTESATA DEL SOGGETTO ADEMPIENTE]


Ci riferiamo all'articolo 11 del contratto di pegno (il "Contratto di Pegno") stipulato in data [•] fra Alberto Aspesi & C. S.p.A. (la "Costituente"), il Finanziatore e la Banca Agente (come definiti nel Contratto di Pegno).

Io sottoscritto [•] nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di [•] (la "Società"), alla luce di ogni informazione in mio possesso, e con riferimento alla situazione esistente alla data del presente certificato, dichiaro che:

- (i) la Società dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Società (a) non è in stato d'insolvenza, e (b) non esistono circostanze che possono far ragionevolmente ritenere che la Società divenga insolvente nel prossimo futuro;
- (iii) nessun bene della Società è soggetto a esecuzioni mobiliari e/o immobiliari;
- (iv) la Società non ha subito protesti negli ultimi 12 mesi.

Inoltre, alla presente data, la Società non ha deliberato il suo scioglimento o liquidazione e non ha richiesto l'ammissione a, né sono state notificate richieste scritte da parti di terzi di, Procedure Concorsuali.

\_\_\_\_\_  
Presidente del Consiglio di Amministrazione di [•].

A circular stamp with illegible text around the perimeter is overlaid with a large, handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, there are additional handwritten initials or marks.

COPIA CO... ORIGINAL  
MILANO 12 AGOSTO 1908



*leal*

CONTRACT OF PLEDGE ON TRADEMARKS

between

(1) Alberto Aspesi & C. S.p.A., a company of Italian law, having its registered office in Milan, at via Brera No. 9, company's capital equal to Euro 4,762,000.00, recorded in the Corporation Register of Milan under No. 03610180964 (in the following the "Pledger") in the person of the undersigned attorney/s or legal representative/s duly authorised to sign the present contract (the "Contract of Pledge");

- on one part -

(2) MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A., a company of Italian law, having its registered office in Milan, Piazzetta E. Cuccia, 1, company's capital equal to Euro 409,549,082.50 recorded in the Corporation Register of Milan under No. 00714490158, Tax Code and VAT Number 00714490159, in the person of the undersigned attorney/s or legal representative/s duly authorised to sign the present Contract of Pledge (in the following "Financing Body" and also the "Agent Bank");

- on the other part -

**OMISSIS**

2. SUBJECT MATTER OF THE PLEDGE

2.1 Pledge



The Pledger by the present Contract of Pledge constitutes a real security right on the Trademarks identified in Enclosure B, in compliance with regulations on registration and advertising of the type of trademark considered, i.e., depending on the particular cases, according to articles 138 and 140 of the Industrial Property Code, according to articles 19 and 23 of the Regulations on the Community Trademark, according to articles 9 of the Agreement of Madrid, 9-bis of the Protocol of Madrid and 20 of the Regulations for common accomplishment of the Agreement and Protocol of Madrid, or should not the preceding provisions be applicable, in accordance with the provisions on registration and advertising of the titles of intellectual property provided by the rules of the individual Countries concerned, jointly in favour of each of the Creditors as guarantee for the Secured Credits (as defined in the following article 3).

**OMISSIS**

Alberto Aspesi & C. S.p.A.									
Part 1: ICI Trademarks									
Countries	Type	Classes	Trademark	Filing No.	Registration No.	Registration Date	Expiry		
Italy	National	25	ALBERTO ASPESI	MI2000C000751	912242	10/14/2003	10/24/2010		
Italy	National	18	ALBERTO ASPESI	MI2002C003489	1002560	04/10/2006	06/30/2012		
Italy	National	03, 09, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34	ALBERTO ASPESI	MI98C009115	845068	05/08/2001	09/23/2008		
EU	Community	03, 09, 18, 25	ALBERTO ASPESI	1095736	001095736	x	02/27/2001	03/06/2009	
Italy	National	25	ASPESI	MI2001C003237	971161	07/05/2005	04/05/2011		
Italy	National	03, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 34	ASPESI	MI98C009116	847243	05/30/2001	09/23/2008		
EU	Community	03, 09, 18, 25	ASPESI	1095728	001095728	x	06/06/2000	03/05/2009	
EU	Community	03	ASPESI	5233771	005233771	x	06/28/2007	08/01/2016	
EU	Community	08, 09, 18	ASP351	979450	000979450	x	01/24/2000	11/05/2008	
EU	Community	25	ASP351	366773	000366773	x	08/06/2006	08/05/2016	
EU	Community	03, 09, 18, 25	ASPESI BLU	977520	000977520	x	02/21/2000	11/05/2008	

Alberto Aspesi & C. S.p.A.									
Part 2: Foreign National Trademarks									
Enclosure B	Countries	Type	Classes	Trademark	Filing No.	Registration No.	Registration Date	Expiry	
	Austria, Benelux, Switzerland, Germany, Spain, France, Liechtenstein, Monaco, Portugal	International	25	ALBERTO ASPESI	460181	460181	03/30/2001 (Renewal)	03/30/2011	
	Austria, Benelux, Switzerland, Germany, Egypt, Spain, France, Hungary, Japan, Liechtenstein, Monaco, Norway, Poland, Portugal, Russian Federation, Singapore, San Marino	International	03, 09, 18, 25	ALBERTO ASPESI	10842D/2001	760083	05/08/2001	05/08/2011	
	Austria, Benelux, Switzerland, Germany, Spain, France, Liechtenstein, Monaco, Portugal	International	18	ALBERTO ASPESI	11235D/92	592617	10/16/1992	10/16/2012	
	Japan	National	25.	ALBERTO ASPESI		2598145	12/02/2003 (Renewal)	11/30/2008	
	Great Britain	National	18	ALBERTO ASPESI	1509505	1509505	09/03/1993	06/30/2009	
	United States	National	25	ALBERTO ASPESI	73308857	1220067	12/14/1982	12/14/2012	
	United States	National	18	ALBERTO ASPESI	76228143	2623916	09/24/2002	09/24/2012	

Alberto Aspesi & C. S.p.A.									
Part 2: Foreign National Trademarks									
Countries	Type	Classes	Trademark	Filing No.	Registration No.	Registration Date	Expiry		
Austria, Benelux, Switzerland, Germany, Spain, France, Liechtenstein, Monaco, Portugal	International	25	ASPESI	10914D/91	569461	05/06/1991	05/06/2011		
Japan	National	25	ASPESI	2703885	2703885	02/01/2005 (Renewal)	02/28/2015		
Japan	National	25	ASPESI	2671421	2671421	06/08/2004 (Renewal)	05/31/2014		
Japan	National	03, 09, 18	ASPESI	24175/99	4328158	10/22/1999	10/22/2009		
Great Britain	National	25	ASPESI	1471382	1471382	01/22/1993	04/05/2008		
United States	National	25	ASPESI	75675697	2349876	05/16/2000	05/16/2010		
United States	National	03, 09, 18	ASPESI	75656854	2661059	12/17/2002	12/17/2012		
Switzerland	National	03, 09, 18	ASPESI	2007/1999	465971	03/05/1999	03/05/2009		
Japan	National	25	ASP351	10020796	4230914	01/14/1999	01/14/2009		
United States	National	25	ASP351	76594144	3025540	12/13/2005	12/13/2015		
Switzerland	National	25	ASP351	6328/1996	442203	09/02/1996	09/02/2016		

OMISSIS